



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI

SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE – ACQUISTI

CAPITOLATO SPECIALE

PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DELLE SOCIETA’ GENOVA PARCHEGGI S.P.A. E FARMACIE GENOVESI S.R.L. (CIG. 6283882777)

INDICE

- Art.1 - Oggetto dell' accordo quadro**
- Art.2 - Importi e durata dell'accordo quadro**
- Art.3 - Cauzione definitiva**
- Art.4 – Requisiti dei buoni pasto**
- Art.5 – Rete degli esercizi convenzionati**
- Art.6 – Requisiti degli esercizi convenzionati e accordi di convenzionamento**
- Art. 7 - Modalità di gestione del servizio**
- Art. 8 - Restituzione dei buoni pasto non utilizzati**
- Art.9 - Obblighi ed oneri a carico delle ditte aggiudicatarie**
- Art.10 – Servizi aggiuntivi**
- Art.11 – Polizze assicurative**
- Art.12- Tutela della Privacy**
- Art.13 - Verifiche e controlli**
- Art.14 - Inadempienze e penalità**
- Art.15 –Esecuzione in danno**
- Art.16 – Responsabilità precontrattuale**
- Art.17 – Inadempienze e risoluzione del contratto**
- Art.18 - Fatture, liquidazioni e pagamenti**
- Art. 19 -Obblighi della ditta appaltatrice relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**
- Art.20 - Divieto di subappalto e di cessione del contratto**
- Art.21 – Cessione del credito**
- Art.22 - Foro competente**
- Art.23 - Rinvio ad altre norme**

Art.1 – Oggetto dell'accordo

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento di un accordo quadro per l'esecuzione del servizio sostitutivo di mensa tramite erogazione di buoni pasto per i dipendenti delle Società Genova Parcheggio S.p.A. e Farmacie Genovesi S.r.l., che hanno sottoscritto la convenzione stipulata tra la Prefettura, il Comune di Genova e le Società aderenti in data 18/09/2012 con atto a rogito Segretario Generale del Comune di Genova Dott. Vincenzo Del Regno Repertorio 67397, registrata il 25/09/2012 al n. n.14296 serie 1T, e rinnovata in data 18.09.2014.

L'accordo quadro potrà essere utilizzato altresì da altre società aderenti alla Convenzione di cui sopra alle quali sia inibita l'adesione alle Convenzioni Consip.

L'accordo quadro verrà concluso con un unico aggiudicatario e contiene condizioni già fissate, con la sola esclusione del timing, del luogo e delle specifiche caratteristiche dei singoli contratti che saranno stipulati sulla base delle condizioni stabilite nell'accordo quadro.

La Stazione Unica Appaltante stipulerà l'accordo quadro in forma pubblica amministrativa con l'aggiudicatario e le singole società aderenti potranno successivamente stipulare singoli contratti aventi ad oggetto il servizio.

I singoli contratti saranno conclusi a mezzo di scrittura privata e avranno per oggetto le modalità specifiche di esecuzione dei servizi richiesti dalle società partecipate aderenti, sulla base delle rispettive esigenze e nel rispetto di quanto stabilito dall'accordo quadro.

L'appalto è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art.285 del d.p.r. 207/2010, dalle disposizioni del d.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., nonché dalle indicazioni fornite dall'AVCP nella determinazione n.5 del 20 ottobre 2011.

Per "buono pasto" deve intendersi un documento che attribuisce al possessore il diritto di ricevere, da esercizi convenzionati, un servizio sostitutivo di mensa, di importo pari al valore facciale del buono stesso e, al contempo, all'esercizio convenzionato, la possibilità di comprovare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.

Tale servizio dovrà essere erogato attraverso una rete di esercizi convenzionati con la società appaltatrice che svolgono le attività di cui al co.3 dell'art. 285 del d.p.r. 207/2010.

Art.2 - Importi e durata dell'accordo quadro

L'accordo quadro avrà durata di due anni dalla data di sottoscrizione.

L'importo dell'accordo sarà determinato dall'incidenza dello sconto percentuale offerto sul valore nominale dei buoni pasto sulla base d'asta per un totale complessivo stimato su base

biennale di Euro 434.200,00 oltre Iva 4% di cui Euro 360.000,00 oltre Iva 4% per la Società Genova Parcheggio S.p.A. ed Euro 74.200,00 oltre Iva 4% per Farmacie Genovesi s.r.l.

Si precisa che l'importo posto a gara di gara è presunto e che, in caso di mancato esaurimento dello stesso alla data di scadenza dell'accordo quadro, l'aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo.

Inoltre, qualora lo sconto percentuale offerto in sede di gara si distanziasse in maniera significativa dalle tariffe di cui alla convenzione Consip, le Società Partecipate potranno valutare di non aderire all'Accordo Quadro.

La Stazione Unica Appaltante si riserva la possibilità di estendere la durata dell'accordo quadro per un massimo di 12 mesi dopo la scadenza fermo restando l'importo complessivo.

La Stazione Unica Appaltante inoltre si riserva la facoltà di estendere l'importo contrattuale previsto dall'Accordo quadro nei limiti del 20% ai sensi dell'art. 22 del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova.

Le Società Partecipate, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riservano la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui all'accordo quadro, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

Le singole Società Partecipate aderenti all'Accordo Quadro si riservano la facoltà di richiedere, ferme restando le condizioni contrattuali stabilite in seguito all'adesione predetta, la trasformazione del buono pasto cartaceo in buono pasto elettronico. L'aggiudicatario sarà pertanto tenuto entro 60 giorni consecutivi dalla richiesta a procedere alla trasformazione, senza alcun onere aggiuntivo a carico delle Società.

Art.3 - Cauzione definitiva

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione dell'accordo quadro e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, l'aggiudicatario dovrà presentare apposita garanzia di importo pari al 2% dell'importo complessivo dell'accordo quadro.

Detta garanzia, preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la vigenza dell'accordo quadro.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che il committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente accordo.

Tale garanzia sarà svincolata successivamente alla stipulazione dell'ultimo dei contratti esecutivi derivanti dal presente accordo quadro.

Inoltre per ciascun contratto esecutivo di volta in volta stipulato a fronte dell'accordo quadro l'affidatario presenterà una cauzione rilasciata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

La Stazione Unica Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della fornitura, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La Stazione Unica Appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore

N.B. Il documento comprovante il versamento della cauzione dovrà indicare la causale: "Gara accordo quadro servizi sostitutivi di mensa Stazione Unica Appaltante Comune di Genova".

Art. 4. Richiesta di adesione all'accordo quadro e relativi contratti

Le società indicate all'art. 1 possono, sulla base dell'accordo quadro, inviare al fornitore una richiesta di adesione, in cui vengono specificati la durata, entro i limiti di validità dell'A.Q. stesso, il numero di buoni pasto richiesti ed il relativo valore nominale.

Le singole società partecipate procedono, a mezzo di scrittura privata, alla stipula con il fornitore di singoli contratti aventi ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa.

I singoli contratti conterranno tutte le soluzioni/migliorie offerte in sede di gara dall'aggiudicatario.

Art. 5 – Requisiti dei buoni pasto

L'art. 3, co.1, lett.z) del DPR 207/2010 definisce il "buono pasto" come il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'art. 285 co.5 del medesimo dpr, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 c.c., il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande, nonché la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro.

Il valore facciale del buono pasto per i dipendenti delle Società partecipate è' stabilito nei seguenti importi:

Genova Parcheggio S.p.A.:

3,60 €

3,97€

4,23€

5,29€

5,46€

6,30€

7,00€

Farmacie Genovesi S.r.L.

7,00 €

Il numero dei dipendenti delle Società è suscettibile di variazione in negativo o in positivo, fermo restando il valore complessivo della gara. Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti già stipulati. E' facoltà della Società partecipate aderenti rivedere in qualunque momento il valore nominale dei buoni pasto con preavviso non inferiore a quindici giorni antecedenti la data di emissione dei relativi buoni.

A seguito di un'eventuale riduzione del valore nominale del buono pasto, le Società Partecipate aderenti hanno facoltà di prorogare la durata dei singoli contratti, fermi restando gli importi contrattuali, oppure ridurre questi ultimi in relazione al minor valore facciale del buono, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 11 del R.D. n. 2440/18.11.1923. I buoni pasto rilasciati dalla ditta devono avere le caratteristiche previste dall'art. 285 del dpr 207/2010.

I buoni pasto dovranno essere raggruppati in carnet a numero variabile, distinti da numerazione progressiva e dovranno essere utilizzati per il loro valore facciale.

I buoni pasto possono essere utilizzati durante la giornata lavorativa anche se festiva o domenicale esclusivamente dai dipendenti o dal personale indicato nel presente Capitolato.

I buoni pasto dovranno riportare:

- Il codice fiscale o la ragione sociale dell'ente datore di lavoro

- La ragione sociale e il codice fiscale della Ditta (società di emissione e, in caso di RTI, di tutte le imprese costituenti il raggruppamento; in caso di Consorzio di tutte le imprese consorziate)
- Il valore facciale espresso in valuta corrente
- Il termine temporale di utilizzo
- Il termine temporale di rimborso
- Uno spazio riservato per l'apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato
- la numerazione progressiva non ripetibile
- a richiesta delle Società, l'intestazione nominativa ad ogni dipendente e/o il relativo numero di matricola

I buoni pasto dovranno inoltre contenere la dicitura *“il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commercializzabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore”*.

Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

I buoni pasto comportano l'obbligo da parte del titolare di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore nominale del buono e il maggior costo della consumazione richiesta.

I buoni pasto non utilizzati dai dipendenti entro la data di scadenza di utilizzo verranno restituiti entro il termine di rimborso e rimborsati dalla ditta appaltatrice senza costi aggiuntivi.

Art. 6 Rete degli esercizi convenzionati

Nell'indicazione della rete degli esercizi è necessario che sia garantito e per tutta la durata del contratto, il numero minimo di esercizi obbligatori convenzionati/convenzionabili, così come meglio specificato nell' Allegato A. E' inoltre necessario che almeno due esercizi convenzionati siano situati nel raggio di 200 metri dalla sede operativa di Genova Parcheggio S.p.A. situata in via Brigate Partigiane 1.

Ai sensi dell'art. 285 co.8 del dpr 207/2010, è stato fissato un numero minimo obbligatorio di esercizi convenzionati/convenzionabili (bar, ristoranti, pizzerie, trattorie tavole calde, take away, ristoranti con somministrazione/self service, alimentari, gastronomie, supermercati etc) pari a n.° 105, che l'aggiudicatario si impegna ad attivare entro il termine di trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria, pena la revoca della stessa e l'incameramento della cauzione provvisoria.

I locali convenzionati/convenzionabili dovranno essere in ogni caso distribuiti in modo omogeneo all'interno delle zone indicate nell'Al. A e sul territorio comunale.

Le società aderenti si riservano, in ogni caso, la facoltà di chiedere, nel corso del contratto, l'estensione della rete degli esercizi convenzionati, qualora gli stessi non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente le rispettive esigenze o qualora venissero attivati nuovi uffici in sedi diverse rispetto a quelle in oggi esistenti.

La ditta aggiudicataria sarà, altresì, tenuta ad attivarsi per stipulare convenzioni con i locali (bar, pizzerie, self-service, tavole calde, ristoranti, gastronomie, alimentari, supermercati) segnalati dai dipendenti delle Società partecipate durante il corso di validità del contratto, relazionando entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 7 Requisiti degli esercizi convenzionati e accordi di convenzionamento

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una rete di esercizi presso i quali dovrà essere garantita la fruizione, fino al valore nominale del Buono Pasto, di generi alimentari di buona qualità organolettica.

Il servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto dovrà essere erogato, ai sensi dell'art. 285 co.3 del DPR n. 207/2010 ed in particolare, fermo restando il possesso del riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE n. 853/2004) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/04/2014, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi convenzionati/convenzionabili che svolgano le seguenti attività:

- a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n.287 e alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
- b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie, gastronomie artigianali i cui titolari sono iscritti all'albo di cui all'art. 5 co.1 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al d.lgs 31 marzo 1998, n. 114 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Gli esercizi convenzionati dovranno, inoltre esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del buono pasto presso l'esercizio)

Le suddette caratteristiche dovranno essere previamente verificate e certificate dalla ditta aggiudicataria e potranno costituire oggetto di controllo e verifica in fase di esecuzione del contratto.

Dovrà essere garantita una presenza di esercizi abilitati alla cessione ed alla vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo (gastronomie, Market, Alimentari, Supermarket...) pari almeno al 15% rispetto al numero complessivo di esercizi convenzionati pari a n.105 come indicato nell' Allegato A.

N.B. La stipula del contratto è subordinata alla circostanza che l'impresa aggiudicataria fornisca prova, entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione provvisoria, di aver attivato le convenzioni con gli esercizi indicati in sede di offerta, inviando un elenco dettagliato e l'elenco degli esercizi ulteriori a quello minimo obbligatorio, se presentato in sede di offerta tecnica, nonché la prova del convenzionamento di ciascun esercizio presente nel predetto elenco, attraverso la presentazione di uno specifico Addendum al contratto riportante le condizioni a valere sul presente Accordo Quadro. In ogni caso, l'amministrazione potrà svolgere verifiche a campione presso gli esercizi convenzionati con le modalità indicate dal successivo art. 13.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non fornisca l'elenco dettagliato ed i relativi addendum ai contratti di convenzionamento ovvero, a seguito di verifica, risulti un numero di esercizi convenzionati inferiore a quello indicato in sede d'offerta, l'impresa decadrà dall'aggiudicazione con incameramento della cauzione provvisoria ed il servizio verrà affidato all'impresa che la segue in graduatoria, soggetta alle medesime verifiche.

Gli addendum agli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili devono contenere:

- a) l'indicazione del termine di pagamento da parte delle società di emissione dei buoni pasto utilizzati presso gli esercizi convenzionati;
- b) la durata del contratto, le condizioni anche economiche ed il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o disdetta;
- c) le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità ed ai limiti di utilizzo nonché ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;
- d) l'indicazione del termine, non inferiore a 6 mesi, dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio condizionato potrà validamente richiedere il pagamento delle prestazioni effettuate;
- d) l'indicazione dello sconto incondizionato e di eventuali altri corrispettivi riconosciuti alle società di emissione;
- e) il nominativo ed il codice fiscale del titolare dell'esercizio sottoscrittore

f) l'indicazione che nessun vincolo è posto all'Esercente ai fini dell'accettazione delle predette condizioni (addendum contrattuale) ivi compresa l'eventuale adesione ad un contratto di prestazione di servizi aggiuntivi

Oltre a tali elementi l'Addendum dovrà essere firmato dal legale rappresentante della società di emissione (o da un suo rappresentante) e sottoscritto per accettazione dal titolare o da un suo rappresentante).

Gli addendum di cui al presente articolo devono essere stipulati e modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta.

Nel caso di catene di esercizi l'Addendum, riportante tutti gli esercizi facenti capo a detta catena e presenti nell'elenco, verrà riprodotto per ciascun Esercizio convenzionato.

Gli originali degli Addendum al contratto di convenzionamento dovranno essere custoditi presso la sede del Fornitore

Art. 8 Modalità di gestione del servizio

Prima dell'avvio del servizio, verranno concordate le modalità di esecuzione con la ditta aggiudicataria e in sede di stipula dei singoli contratti, saranno dettagliatamente indicate le specifiche modalità operative.

Art. 9 Restituzione dei buoni pasto non utilizzati

Senza alcun onere aggiuntivo, le società partecipate restituiranno al fornitore i buoni pasto non utilizzati, sia in corso di validità sia scaduti, secondo le modalità che verranno indicate alla ditta aggiudicataria. In tal caso si provvederà, su richiesta della società all'emissione di note di credito o alla sostituzione degli stessi con altri buoni validi.

Gli stessi saranno restituiti alla ditta che provvederà a rimborsare, entro 60 giorni consecutivi dalla richiesta formale, il corrispondente valore economico.

In caso di buoni pasto smarriti e/o rubati il fornitore – alla scadenza del termine di 6 mesi entro il quale l'esercizio convenzionato può richiedere il pagamento del servizio erogato – dovrà rimborsare i buoni pasto che non risulteranno utilizzati, tramite sostituzione o nota di credito.

Art.10 - Obblighi ed oneri a carico della ditta aggiudicataria

La ditta appaltatrice è tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi:

a) eseguire il servizio oggetto del presente appalto con regolarità ed efficienza nel rispetto di tutti i patti, le obbligazioni, le condizioni previste, oltre che dal presente capitolato speciale, dalle norme legislative e regolamentari del settore;

- b) rispettare l'offerta tecnica ed economica presentata nonché tutti gli oneri, atti e condizioni indicati nel presente Capitolato Speciale;
- c) rispettare le modalità di esecuzione del servizio di seguito indicate e quello di dettaglio contrattate con le singole società aderenti prima dell'avvio della fornitura dei buoni pasto.
- d) consegnare a proprie spese la quantità di buoni pasto ordinati al valore stabilito in sede di contratto e secondo le modalità stabilite presso le sedi indicate secondo i diversi termini concordati con le società, e comunque entro cinque giorni dalla richiesta fatte salve in ogni caso eventuali diverse richieste avanzate dalle società partecipate.
- e) garantire il corretto svolgimento del servizio ed assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia.
- f) provvedere tempestivamente, e comunque entro 10 giorni consecutivi e naturali dalla segnalazione, all'adozione di tutti i rimedi necessari ed idonei per risolvere le anomalie riscontrate, qualora le Società evidenziassero criticità nell'esecuzione del servizio in oggetto.
- g) fornire alle società aderenti, attraverso una rendicontazione quadrimestrale, l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati rendendo disponibile tramite posta elettronica un elenco in formato excel, ripartito nelle zone indicate, con l'indicazione dell'insegna, indirizzo, numero telefonico, tipologia di esercizio, giorno di chiusura, dati relativi agli esercizi convenzionati frequentati dai dipendenti.
- h) garantire per tutta la durata del contratto il numero minimo di esercizi convenzionati richiesti nel pieno rispetto delle indicazioni contenute nell' All. A al presente Capitolato ed anche l'eventuale ulteriore numero di esercizi presentati in sede di offerta. In caso di eventuale risoluzione e/o disdetta del rapporto di convenzione con gli esercizi convenzionati la ditta aggiudicatrice dovrà darne immediata segnalazione alle Società committenti e provvedere entro 15 giorni naturali e consecutivi alla sostituzione con altrettanti esercizi aventi requisiti analoghi e ubicati nella medesima zona per quelli di carattere obbligatorio e per gli altri nelle immediate vicinanze.
- i) nel caso di stipula di ulteriori contratti di convenzionamento con altri esercizi rispetto a quelli indicati in sede di offerta, applicare anche a detti esercenti le stesse condizioni indicate in sede di offerta;
- l) garantire la fornitura, anche in via telematica o su supporto informatico, entro 10 giorni dalla richiesta, di tutti quei dati che le Società potranno richiedere per accertare la regolare esecuzione del servizio;
- m) garantire che tutti i gestori convenzionati siano in regola con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e, in particolare, quelle in materia igienico sanitarie nonché garantire la spendibilità dei buoni pasto presso gli esercizi convenzionati;
- n) comunicare qualsiasi modifica di ordine generale di cui all'art. 38 del D. L.vo 163/2006;

- o) esonerare le società aderenti da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra la ditta e i pubblici esercizi convenzionati;
- p) disporre nell'ambito del Comune di Genova, entro 15 giorni consecutivi dalla data della aggiudicazione definitiva, di un ufficio di riferimento con relativo recapito con personale di adeguata esperienza.
- q) trasformare, su richiesta di una o più Società Partecipate, il buono pasto da cartaceo in buono pasto elettronico, senza alcun onere aggiuntivo a carico delle società

Oneri a carico dell'aggiudicatario

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio.

I rapporti con gli esercizi convenzionati saranno esclusivamente tenuti dalla ditta aggiudicataria e pertanto, la Stazione Unica Appaltante e le società aderenti all'Accordo Quadro debbano ritenersi esonerate da qualsiasi responsabilità.

Art. 11 Servizi aggiuntivi

La ditta appaltatrice si impegna ad attivare al momento della stipula del contratto i servizi aggiuntivi eventualmente proposti in sede di offerta tecnica e, precisamente, nel progetto tecnico.

In caso di mancata o ritardata attivazione dei servizi l'amministrazione e/o le società procederanno all'applicazione delle penali di cui all'art.14.

ART.11 – Polizze assicurative

La Ditta aggiudicataria, prima di dare corso all'esecuzione del contratto, dovrà presentare la documentazione comprovante la stipulazione di:

- una idonea polizza infortuni totalmente esente da franchigia, di durata corrispondente a quella del servizio, nella quale dovrà essere prevista l'estensione della copertura per la responsabilità civile dei titolari degli esercizi convenzionati con il concorrente aggiudicatario in relazione ad infortuni che colpiscano gli utilizzatori del servizio sostitutivo di mensa, con massimale, per persona, di euro 150.000,00 in caso di morte e di euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente. La copertura dovrà essere totalmente esente da franchigia ed essere estesa al c.d. rischio in itinere e, più precisamente, al trasferimento al e dal punto di ristoro con qualsiasi mezzo autorizzato. Le garanzie d'indennizzi dovranno riguardare anche i casi di intossicazione da cibo e/o bevande e gli eventi da malori, vertigini etc.
- una polizza RCT con un massimale unico di almeno 2.000.000,00 euro. La copertura dovrà essere esente da franchigia.

Qualora l'aggiudicatario fosse già provvisto di idonee polizze assicurative a copertura dei rischi sopraindicati le stesse dovranno contenere termini e condizioni di copertura non inferiori a quanto precedentemente stabilito.

ART.12– Tutela della Privacy

Qualificazione della ditta: ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, nei confronti delle società aderenti la impresa aggiudicataria dell'incarico per lo svolgimento del servizio assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati, e si impegna al rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Durata della nomina a responsabile del trattamento dei dati: la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati avrà durata fino alla scadenza contrattuale dopodiché dovrà essere esplicitamente rinnovata. La nomina decadrà comunque automaticamente in caso di revoca o interruzione anticipata dell'incarico, oppure in qualsiasi momento a insindacabile giudizio delle Società aderenti.

Art.13 – Verifiche e controlli

Le Società aderenti si riservano, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e indicate in sede di offerta dalla ditta aggiudicataria.

- Verifiche ispettive da espletarsi su aggiudicatario provvisorio e propedeutiche all'aggiudicazione definitiva

In particolare, per quanto riguarda la dimostrazione del possesso delle rete di esercizi dichiarati in sede di gara la stazione appaltante si riserva di procedere a verificare che l'aggiudicatario provvisorio abbia onorato, nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria, l'impegno alla costituzione della rete di esercenti indicati in sede di offerta, l'elenco contenente gli ulteriori esercizi presentati in sede di offerta tecnica nonché i relativi accordi di convenzionamento stipulati ai sensi dell'art.6 del presente Capitolato.

L'amministrazione procederà a verificare, anche mediante indagine a campione, gli accordi di convenzionamento e/o i relativi addendum sottoscritti dalla ditta aggiudicataria con gli esercenti ed effettuerà, altresì, ispezioni a campione nei locali al fine di comprovare la serietà e veridicità degli impegni assunti in sede di gara.

L'esito negativo dei controlli e delle verifiche indicate nel termine stabilito comporterà la decadenza dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 285 co.8 del dpr 207/2010 e l'incameramento della cauzione provvisoria.

- Verifiche ispettive da espletarsi successivamente alla stipula del contratto

Analoghi controlli e verifiche verranno periodicamente effettuati in fase di esecuzione del contratto; nel caso si riscontrassero inadempienze la stazione appaltante potrà procedere ad applicare le penali previste dall'art. 14 del Capitolato.

Nel caso di risoluzione e/o decadenza degli accordi di convenzionamento, entro 15 giorni dall'evento, comunicata contestualmente al Settore Stazione Unica Appaltante-Acquisti via fax o via e-mail, la ditta appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione degli stessi con altri locali esistenti nelle vicinanze.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente Capitolato e in sede di offerta tecnica, l'aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo.

Art.14 - Inadempienze e penali

Nel caso in cui gli uffici utenti rilevassero inadempienze nell'esecuzione del servizio o in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali, l'impresa aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di penali, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Trascorso il termine di 10 giorni, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, i responsabili delle società interessate, procederanno all'applicazione della penali mediante trattenuta dalle fatture relative al servizio contestato.

L'ammontare della sanzione sarà determinato sulla base della natura e a seconda della gravità e/o ripetitività dell'inadempienza contestata, come di seguito indicato.

La penali potrà essere ridotta ed eventualmente revocata nel caso in cui, entro il predetto termine di 10 giorni:

- la ditta esegua con buon esito le prestazioni contestate, salvo i casi in cui la penali sia prevista per il solo ritardo;
- la ditta invii controdeduzioni congrue e documentate in relazione alle inadempienze contestate.

Non danno luogo a responsabilità per la ditta le interruzioni dovute a cause di forza maggiore intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori dell'impresa che la stessa non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza.

1 Penali in caso di difformità nella consegna dei buoni pasto

1.1.Penali per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna

1.1. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna dei buoni pasto, secondo le modalità stabilite, il fornitore sarà tenuto a corrispondere all'amministrazione o alle società una penale pari al 1 per cento del valore complessivo dei buoni pasto riferito al mese o periodo di consegna.

1.2. Penalità in caso di errori nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni pasto

In caso di errori nella composizione dei carnet contenenti i buoni pasto ovvero nella spedizione/consegna dei buoni pasto, la ditta si obbliga ad effettuare una nuova fornitura entro e non oltre 3 giorni dalla denuncia della irregolarità, senza addebito di costi aggiuntivi per l'amministrazione e/o le società. In tal caso sarà applicata una penale pari al 1 per cento del valore dei buoni oggetto della errata o mancata consegna, per ogni giorno di ritardo.

2 Difformità relative agli esercizi convenzionati

2.1 Penalità in caso di mancato, inesatto o incompleto invio del report di rendicontazione di cui alla lett. G) dell'art. 10 del Capitolato o presentato in sede di progetto tecnico

In caso di mancato inesatto o incompleto invio del report di rendicontazione di cui sopra ovvero di ritardo superiore a giorni 5, si applicherà una penale pari al 0,5% dell'importo del valore dei buoni pasto forniti in un mese alle Società per ogni giorno di ritardo

2.2 Penalità in caso di riduzione del numero minimo di esercizi convenzionati

In caso di eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzione con gli esercizi convenzionati la ditta aggiudicatrice dovrà darne immediata segnalazione alla Stazione appaltante e dovrà provvedere entro 15 giorni naturali e consecutivi alla sostituzione con altrettanti esercizi aventi requisiti analoghi e ubicati nella medesima zona.

Qualora si verifichi una riduzione superiore al 3% del numero di esercizi convenzionati offerti in sede di gara si applicherà una penale pari al 5% dell'importo del valore dei buoni pasto forniti in un mese al Comune ed alle Società, se entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione la ditta aggiudicataria non avrà provveduto a ristabilire il numero minimo contenuto nell'offerta.

Qualora la riduzione dei locali convenzionati risulti pari o superiore al 5% l'amministrazione e le società si riservano di risolvere il contratto ai sensi dell'art.17 del Capitolato.

3. Difformità riscontrate in fase di controllo successivo alla stipula del contratto

3.1 Nel caso in cui i controlli effettuati sugli esercizi convenzionati da parte delle singole Società partecipate evidenzino una difformità rispetto alle caratteristiche indicate in sede di

offerta tecnica, ed accertata in fase di controllo ai sensi dell'art. 48 co.2 del d.lgs. 163/06, il fornitore sarà tenuto a corrispondere la seguente penale:

| Tipologia di carenza | Penale |
|--|-----------------------|
| Mancata accettazione del buono pasto a seguito di consumazione di prodotti alimentari acquistabili quali sostitutivi del pasto | Fino a 2.500,00 euro |
| Mancato riconoscimento del valore nominale del buono pasto | Fino a 2.500,00 euro |
| Mancato rispetto dei termini di pagamento agli esercenti indicati in sede di offerta | Fino a 15.000,00 euro |
| Mancato rispetto dello sconto condizionato applicato agli esercenti | Fino a 15.000,00 euro |
| Avvio dei servizi aggiuntivi offerti con un ritardo di oltre 30 giorni rispetto alla stipula del contratto | Fino a 2.000,00 euro |

In ogni caso, ai sensi dell'art. 145 co.3 del D.P.R. 207/10, le penali non potranno essere complessivamente superiori al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Art.15 – Esecuzione in danno

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui al presente Capitolato, le Società potrà/potranno ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alle Società.

Per la rifusione dei danni le Società potrà/potranno rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

Art.16 - Responsabilità precontrattuale.

La Ditta aggiudicataria, singola o raggruppata (sia mandante che mandataria), ha l'obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto (cauzione definitiva, versamento spese contrattuali) entro e non oltre il termine, decorrente dal ricevimento a mezzo fax, ed indicato nella relativa richiesta.

Art.17- Inadempienze e risoluzione del contratto.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale e/o delle Società risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt.1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale

conseguente esecuzione d'ufficio a spese della Ditta assegnataria, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali.

Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto, senza che alcun indennizzo sia dovuto alla ditta salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che le Società possano vantare nei confronti della ditta stessa.

In particolare si potrà procedere alla risoluzione anticipata ed unilaterale del contratto dopo un numero di inadempienze, anche non consecutive, che abbiano comportato l'irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
- b) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni
- c) transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010
- d) riduzione del numero di locali convenzionati oltre il 5% rispetto a quelli presentati in sede di offerta.
- e) interdizione, sulla base delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente
- f) accertamento, anche a seguito degli accessi nei cantieri, dell'impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.
- g) inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a**

qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza-

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione delle Società partecipate, in forma di lettera raccomandata o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto delle Società aderenti al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

All'Impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni le Società aderenti potranno rivalersi su eventuali crediti dell'Impresa aggiudicataria nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della Ditta.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto le società contraenti effettueranno, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell'impresa.

Art.18 - Fatture, liquidazioni e pagamenti

Le fatture relative ai servizi eseguiti dovranno essere predisposte ed inviate secondo le modalità e le tempistiche previste nei singoli contratti con le Società aderenti nel rispetto della normativa vigente.

Le fatture devono essere corredate da un report relativo agli interventi periodici eseguiti nel mese appena concluso con l'indicazione delle sedi e della tipologia degli interventi effettuati.

La liquidazione delle fatture è subordinata:

- alle verifiche di regolarità contributiva (DURC) previste dalla normativa vigente.
- all'attestazione di regolare esecuzione del servizio trasmessa dalle società contraenti.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà con la tempistica e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e meglio dettagliate nei singoli contratti di adesione.

Le società non saranno responsabili di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Art. 19- Obblighi della ditta appaltatrice relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e del d.l. n.187 del 12.11.2010

- I pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni
- I contraenti hanno l'obbligo di comunicare alle società aderenti gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica
- I contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art.20 - Divieto di cessione del contratto.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questo si verificherà, la Stazione Appaltante dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'appaltatore, salvo ogni diritto di ripetere ogni eventuale maggiore danno dipendente da tale azione.

Art.21 - Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 117 del D.to L.vo 163/2006, è consentita la cessione del credito, purchè sia preventivamente notificata alle società aderenti e dalle stesse accettate.

Art. 22 - Foro competente.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art.23 - Rinvio al altre norme

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.